COMUNE DI EMPOLI

UFFICIO DEL SINDACO

IL SINDACO

ORDINANZA N. 44 **DEL 30/04/2020**

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA' COMMERCIALE DEI MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI EMPOLI DAL GIORNO 04/05/2020 - SETTORE ALIMENTARE.

IL SINDACO

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 26/02/2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile per l'emergenza coronavirus sotto la direzione del Servizio Protezione civile;

Visti:

- il DPCM 8 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 59 del 8/3/2020);

- il DPCM 9 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/2/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n. 62 del 9/3/2020), che al comma 2 dell'art. 1 dispone il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n. 64 dell'11/372020);

- l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», (GU n. 73 del 20/03/2020);

- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (GU Serie Generale n. 76 del 22/372020);

- il D.L. 25/03/2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19 “(GU n. 79 del 25/03/2020);

- il DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.88 del 2-4-2020), con il quale è stata prorogata l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;

- il DPCM 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n. 97 dell’11-4-2020), con il quale sono state coordinate le disposizioni dei DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020 e DPCM 01/04/2020 che, pertanto, cessano di produrre effetti dalla data del 14/04/2014;

Preso atto che sul territorio del Comune di Empoli si svolgono attività commerciali su area pubblica a carattere ripetitivo ed ordinario (mercati su area pubblica);

Preso atto che, nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. 19/2020 il Comune può adottare, limitatamente alle attività di competenza, prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali e che, pertanto, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e per l'incremento dei casi nel circondario il referente comunale per la Protezione Civile, nominato con Decreto del Sindaco n. 114 del 02/12/2019, ha adottato i seguenti provvedimenti: prot. N. 16805 dell’11/03/2020, prot. N. 20757 del 02/04/2020 e prot. N. 22818 del 14/04/2020, con i quali è stata disposta la sospensione delle attività commerciali su area pubblica a carattere ripetitivo esercitate in tutte le aree mercatali elencate nel piano del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 88/2016, nonché di qualunque altro mercato su area pubblica comunque denominato, a decorrere dal giorno 12 marzo 2020 fino al 3 maggio 2020;

Preso atto che il D.L. 25/03/2020 n. 19, art. 1, comma 2 lett. aa) prevede, altresì la possibilità di “limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità”;

Visto il DPCM 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"(GU n. 108 del 27-4-2020);

Preso atto che il DPCM 26/04/2020, art. 1 lett. z), dispone la prosecuzione della chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Considerato altresì che la riapertura dei mercati, ampliando l'offerta di prodotti alimentari, possa determinare una maggiore efficacia delle misure di contenimento e dia inizio ad una progressiva ripresa delle attività economiche su area pubblica;

Considerato infine che a seguito di una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria si è convenuta una nuova organizzazione delle aree mercatali in grado di rispettare i requisiti di sicurezza di cui ai sopra richiamati decreti;

Ritenuto di procedere, a decorrere dal giorno 04/05/2020, alla riapertura dei mercati e dei posteggi fuori mercato, previsti dal piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 88/2016, limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari svolte da operatori di commercio su aree pubbliche e da produttori agricoli, con esclusione dei posteggi fuori mercato per i quali il piano del commercio su aapp comunale prevede la vendita prevalente di dolciumi, che quindi non offrono un servizio alla collettività per il reperimento di generi di prima necessità, e con esclusione dei posteggi fuori mercato attivi in concomitanza con manifestazioni specifiche;

Ritenuto altresì di procedere, a decorrere dal giorno 04/05/2020 alla riapertura dei mercati di filiera corta denominati Mercatale", di cui alla deliberazione GC n. 6 del 15/01/2020 e "La Spesa in Campagna ad Empoli", di cui alla deliberazione GC n. 23 del 30/01/2019, limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, con esclusione di prodotti di artigianato, animali vivi, piante e fiori;

Visto il parere pervenuto in data 28/04/2020 (prot. PM 13519/20) da parte della Polizia Municipale, in merito alle modalità di svolgimento, compresa la regolamentazione degli accessi, in particolare del mercato del giovedì e del Mercatale, corredato di planimetria per il posizionamento temporaneo dei posteggi relativi al settore alimentare e produttori agricoli per il mercato del giovedì;

Sentito il parere del Responsabile della Protezione Civile del Comune di Empoli in ordine alla adeguatezza della soluzione proposta dalla Polizia Municipale, con riferimento ai requisiti di sicurezza sopra richiamati;

Ritenuto pertanto necessario:

1) prevedere, come proposto dalla PM, una diversa collocazione dei posteggi alimentari del principale mercato settimanale del giovedì (zona stadio comunale) tale da garantire una maggiore distanza fra gli stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori;

2) prevedere le modalità di assegnazione dei posteggi di cui al precedente punto ai titolari di concessione;

3) prevedere una diversa collocazione dei posteggi nei settori alimentare e produttori agricoli dei mercati rionali in modo tale da garantire una maggiore distanza fra gli stessi e una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori e che, a tal fine, si rende necessario assegnare alla Polizia Municipale l'attuazione della misura tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei luoghi;

4) di non effettuare le operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, dando mandato al referente comunale per la Protezione Civile di valutare, con proprio provvedimento, circa l'opportunità di introdurre le operazioni di spunta per assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e nei mercati rionali, limitatamente ai

settori alimentare e produttori agricoli, a decorrere dal giorno 11/05/2020 o da altra data successiva individuata;

5) disporre che gli operatori su aapp approntino un proprio servizio di controllo al fine di monitorare e regolamentare gli accessi delle aree mercatali, per evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale nonché delle altre misure igienico sanitarie previste;

6) prevedere che l'attività degli operatori sia limitata esclusivamente alla vendita dei prodotti alimentari con il divieto di qualsiasi forma di somministrazione (assistita e non assistita) e il divieto di consumo immediato sul posto da parte della clientela;

7) dettare disposizioni a carico dei singoli operatori al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, l'igienizzazione dei luoghi e dei prodotti e l'informazione alla clientela;

8) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze dei concessionari di posteggio del settore non alimentare (sia per gli operatori di commercio su aapp che per i produttori agricoli) maturate a decorrere dal giorno 04/05/2020 ai fini del computo generale delle assenze e delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa;

Ritenuto indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, l'adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e la sicurezza sia per i lavoratori che per i cittadini;

Considerato che il 24/04/2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio, parti sociali e datoriali il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", che contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

Viste le misure igienico-sanitarie indicate nell'allegato 4 del DPCM 26/04/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18/04/2020, riguardante le misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

ORDINA

1) la riapertura dei mercati e dei posteggi fuori mercato previsti dal piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 88/2016, limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari svolte da operatori di commercio su aree pubbliche e da produttori agricoli, con esclusione dei posteggi fuori mercato per i quali il piano del commercio su aapp comunale prevede la vendita prevalente di dolciumi e dei posteggi fuori mercato attivi in concomitanza con manifestazioni specifiche, con decorrenza dal 04/05/2020;

2) la riapertura dei mercati di filiera corta su area pubblica denominati "Mercatale" e "La Spesa in Campagna ad Empoli", limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari con decorrenza dal 04/05/2020;

3) la ricollocazione dei posteggi del settore alimentare e produttori agricoli per la vendita di prodotti ortofrutticoli del principale mercato settimanale del giovedì in maniera tale da garantire una maggiore distanza fra gli stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente atto, nel quale sono stati individuati n. 35 posteggi per il settore alimentare e n. 6 posteggi per il settore produttori agricoli di cui n. 5 posteggi per il settore alimentare e n. 4 posteggio per il settore produttori agricoli da assegnare tramite spunta giornaliera, qualora venga reintrodotta;

4) gli operatori del mercato settimanale del giovedì titolari di concessione per i settori alimentare e produttori agricoli alimentari sono chiamati a scegliere tra i posteggi individuati nella nuova collocazione, rispettando l'ordine di graduatoria di anzianità delle concessioni. La scelta sarà effettuata alla presenza di rappresentanti della Polizia Municipale;

5) la ricollocazione dei posteggi assegnati in concessione nei settori alimentare e produttori agricoli alimentari dei mercati rionali in modo tale da garantire una maggiore distanza fra gli stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori, dando mandato alla Polizia Municipale di individuare la collocazione più idonea;

6) la non effettuazione delle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;

7) che tutte le edizioni del mercato di filiera corta "Mercatale" vengano svolte nel parcheggio lungo via Bisarnella, lato parco Mariambini, con orario limitato alla mattina. Ciascun gazebo previsto in tutti mercati d filiera corta su area pubblica siano occupato da una singola impresa agricola, in modo da assicurare il distanziamento;

8) l'effettuazione da parte di tutti gli operatori esclusivamente della vendita dei prodotti alimentari, il divieto di qualsiasi forma di somministrazione (assistita e non assistita), e il divieto di consumo immediato sul posto da parte della clientela;

9) che i singoli operatori, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, adottino tutte le misure preventive e di sicurezza previste dal DPCM 26/04/2020 e dall'Ordinanza del Presidente Giunta Regionale n. 38 del 18/04/2020, ove più restrittive e procedano:

- alla igienizzazione dei luoghi e dei prodotti e all'informazione alla clientela, in merito ai rischi e degli obblighi di igiene come descritti nell'allegato 4 del DPCM del 26/04/2020;

- alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza;

- a garantire la distanza interpersonale di almeno m. 1,80 nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza;

- all'utilizzo di mascherina protettiva;

- ove possibile, al posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori e utenza;

- a mettere a disposizione dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso per la clientela;

- ad informare il proprio personale di quanto sopra previsto;

10) che gli operatori su aapp approntino un proprio servizio di controllo al fine di monitorare e regolamentare gli accessi delle aree mercatali, per evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale nonché delle altre misure igienico sanitarie previste;

11) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze dei concessionari di posteggio del settore non alimentare (operatori di commercio su aapp e produttori agricoli) maturate a decorrere dal giorno 04/05/2020 ai fini del computo generale delle assenze e delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa;

12) di incaricare il Settore II (per gli aspetti amministrativi) ed il Comando di Polizia Municipale (per gli aspetti operativi);

13) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento.

DISPONE altresì

a) di dare mandato al Referente Comunale per la Protezione Civile, nonché Dirigente del Settore II, di valutare, con proprio provvedimento, in merito all'opportunità di introdurre le operazioni di spunta per assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e nei mercati rionali, limitatamente ai settori alimentare e produttori agricoli, a decorrere dal giorno 11/05/2020 o da altra data successiva individuata;

b) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

c) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;

d) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19 e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 ^{bis} del D.Lgs n. 267/2000;

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Per il Sindaco Il Vice Sindaco
BARSOTTINI FABIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.